



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO
SETTORE RIFIUTI
Cittadella Regionale – località Germaneto
88100 Catanzaro

Appalto per l'affidamento dell'esecuzione del piano di caratterizzazione ambientale ex D. lgs. 152/2006 dell'area sita in località Marrella, nel Comune di Gioia Tauro (RC) sede di due discariche per rifiuti solidi non pericolosi. CIG: 6983083E60 - CUP: J94E16000310002

CHIARIMENTI

FAQ1: “..gradiremmo avere maggiori informazioni in special modo per le categorie di lavori previsti, in merito al bando in oggetto...”

RISPOSTA FAQ1: per le categorie di lavori previsti e per ogni ulteriore specifica tecnica si rimanda al piano di caratterizzazione relativo alla gara di che trattasi, pubblicato sul sito istituzionale ;

FAQ2: “In merito alla procedura in oggetto, abbiamo constatato che come requisiti di partecipazione sono inserite tra gli altri quelli inerenti al possesso della qualità ISO 14001 La ns azienda al momento ha in essere una procedura in fase di certificazione per entrambe le certificazioni richieste con protocolli particolareggiati che prevedono misure equivalenti di garanzia della qualità, vogliamo precisare che la giurisprudenza recente indica quanto segue:Facendo riferimento al nuovo codice degli appalti è ribadito che: Dlgs 50/2016 art 87 comma 2. Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.Inoltre risultano presenti alcune deliberazioni in merito che si riportano di seguito: □ AUTORITY DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI, DELIBERAZIONE DEL 18 LUGLIO 2012 N. 66. La richiesta, quale requisito di partecipazione, delle certificazioni di qualità' di cui alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ISO 14000, BS OHSAS 18001:2007 senza che venga lasciata all'operatore economico la possibilità' di fornire prove relative all'impiego di misure equivalenti, non è conforme a quanto previsto dagli art. 43 e 44 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Anche la giurisprudenza meno recente, era giunta in via analogica alle medesime conclusioni:□ CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, SENTENZA DEL 28 SETTEMBRE 2007 N. 5011 L'art. 14, co. 4, del d.lgv n. 157 del 1995 testualmente recita: “le amministrazioni aggiudicatrici... ammettono parimenti altre prove relative all' impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora il concorrente non abbia accesso a tali certificati o non possa ottenerli nei termini richiesti”.

Pertanto, ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, in ottica dei principi di libera concorrenza e della favor participationis, e in linea con le recenti giurisprudenze che favoriscono la partecipazione alle gare d'appalto anche alle piccole medie imprese si richiede alla stazione appaltante che la richiedente abbia la possibilità di partecipare alla procedura in oggetto pur non in possesso dei certificati di qualità su indicati ma rispondente a tutti gli altri requisiti indicati da disciplinare. La scrivente richiede quindi se sia possibile presentare le procedure alternative alla certificazioni ISO 14001 per la partecipazione al bando in oggetto.

RISPOSTA FAQ 2: In merito a quanto richiesto, si precisa che il concorrente deve essere in possesso di tutte le certificazioni di qualità richieste nel disciplinare di gara pag. 8 art. 6 punto d. Ai sensi dell'art.87 comma 2 del D. lgs. n. 50/2016 qualora gli operatori economici **abbiano dimostrato** di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.

FAQ3: “1) Relativamente all'Offerta Tecnica Tabella degli elementi (Sub-criteri), 1.1. si chiede di specificare se l'importo pari o superiore a quello posto a base di gara, relativamente al numero dei PdC approvati ed eseguiti negli ultimi tre anni, si intende riferito all'importo posto a base d'asta dei lavori e quindi per un totale di € 133.188,30 o deve essere riferito all'importo totale posto a base d'asta, cioè, € 227.801,82 (lavori + servizi). 2) Relativamente all'Offerta Tecnica Tabella degli elementi (Sub-criteri), 1.1., si chiede di specificare se l'importo da raggiungere, relativamente al numero dei PdC approvati ed eseguiti negli ultimi tre anni, sia riferito al singolo PdC o alla somma (pertanto al numero totale) dei PdC approvati ed eseguiti negli ultimi tre anni.....”



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO
SETTORE RIFIUTI
Cittadella Regionale – località Germaneto
88100 Catanzaro

RISPOSTA FAQ 3: In merito a quanto richiesto si faccia riferimento al Disciplinare di gara al punto - OFFERTA TECNICA - TABELLA DEGLI ELEMENTI (SUB-CRITERI) – 1. Requisiti professionale dell'operatore economico esecutore dei sondaggi - nella quale al Sub Criterio 1.1. è specificato quanto segue: Numero di piani di caratterizzazione approvati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 ed s.m.i., ed eseguiti negli ultimi tre anni calcolati dalla data di pubblicazione del bando, di importo pari o superiore a quello posto a base di gara. Si specifica pertanto che gli importi cui fare riferimento sono esclusivamente quelli relativi ai lavori e che i singoli PdC, approvati ed eseguiti, da indicare per il computo del punteggio devono aver raggiunto ognuno l'importo posto a base di gara per la categoria lavori.

FAQ 4 : *".....La partecipazione in A.T.I. con mandante un laboratorio per il servizio di analisi chimiche, quest'ultimo deve possedere l'ISO 14001 o è sufficiente l' ISO 9001 e 17025, visto che l'ISO 14001 è in possesso dell'impresa mandataria.....".*

RISPOSTA FAQ 4: Come previsto dal Disciplinare di gara punto 3 lettera c) In caso di raggruppamenti, di consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese partecipanti. In caso di consorzi di cui all'art. 34 c.1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, il requisito deve essere posseduto dal consorzio concorrente. In caso di consorzi stabili di cui all'art. 34 c.1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio ovvero dai consorziati esecutori. Si rimanda altresì per il possesso di certificazioni ambientali richieste dal Disciplinare o equivalenti alla risposta alla FAQ 2.

FAQ 5: *"...si pone la seguente osservazione con richiesta di chiarimento in merito ai punti:*

Punto 3 del Disciplinare. Condizioni di Partecipazione. Sono ammessi a partecipare al bando i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del D. lgs. 50/2016

Punto 3b) Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa. Gli operatori economici che intendono partecipare ai lavori di cui alla Gara in oggetto, devono essere in possesso, pena esclusione, di attestazione SOA. Su quanto appena riportato, trattandosi di contratti misti di appalto (lavori e servizi) e avendo la sottoscritta società (PER I LAVORI) i requisiti di capacità tecnico-organizzativa, economico-finanziaria, ed adeguata attrezzatura tecnica, ritiene di poter partecipare pur non essendo in possesso di attestazione SOA, in quanto trattasi di lavori sotto soglia. Nel dettaglio, partecipando in ATI verticale, per l'acquisizione dei requisiti sui "servizi", i lavori ammontando ad € 133.188,30 rientrano in un importo compreso nella fascia tra € 40.000,00 ed € 150.000,00."

RISPOSTA FAQ 5: si precisa che poiché la parte dell'appalto relativo ai lavori ammonta ad €. 133.188,30, trattandosi di lavori sotto soglia comunitaria, è consentita la partecipazione alla gara anche in mancanza di SOA secondo le disposizioni del D.lgs. 50/2016 il quale nello specifico all'art.84 comma 1 recita : *"..... i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC"*, dovendo però provare ai sensi del comma 7 dell'art. 83 del D. lgs. 50/2016.... Fermo restando quanto previsto in materia di prova documentale preliminare dall'articolo 85, i requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5.

FAQ 6: *"...in merito all'assegnazione del punteggio tecnico per il laboratorio come indicato a pag.17 del disciplinare si sottolinea la non correttezza della voce "Tempo intercorrente tra il prelievo del campione e la consegna al laboratorio incaricato" pari a un massimo di 5 punti, dal momento che la stessa va a favorire i laboratori siti nelle vicinanze senza determinare alcun effetto sulla qualità del dato, in quanto esclusivamente dipendente dai tempi massimi di esecuzione della prova dettati dal singolo metodo di prova. Chiediamo pertanto di rettificare l'assegnazione di suddetti 5 punti, riformulando l'assegnazione di suddetti punti così come previsto dall'art. 95 del D.lgs 50/16..".*

RISPOSTA FAQ 6: In riferimento alla tabella relativa all'attribuzione dei punteggi ed ai sub-criteri indicati si specifica che il punteggio verrà comunque attribuito in relazione ai giorni indipendentemente dalla distanza dei laboratori non producendo effetti sulla qualità ma sui tempi di restituzione del dato.

FAQ 7: *"...In merito all'eventuale subappalto previsto nel disciplinare di gara, dal momento che le analisi sugli isotopi vengono svolte da laboratori stranieri, vi chiediamo se è necessario già in questa fase preliminare fornire le dichiarazioni di insussistenza delle cause di*



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO
SETTORE RIFIUTI
Cittadella Regionale – località Germaneto
88100 Catanzaro

esclusione di cui ai commi 1 e 5 dell'art.80 del d.lgs 50/16. In caso affermativo vogliate definire se è accettato la dichiarazione stessa in lingua inglese non accompagnata da traduzione giurata..."

RISPOSTA FAQ 7: premettendo che anche in Italia esistono laboratori che svolgono attività di analisi isotopiche, in merito alle dichiarazioni si rimanda al Disciplinare di gara Pag. 5 punto 3 dove si precisa che la stazione appaltante procederà all'esclusione dalla procedura d'appalto dell'operatore economico qualora sussistano le situazioni indicate dal comma 5 lettere a)-b)-c)-d)-e)-f)-g)-h)-i)-l)- m) dell' articolo 80 del codice dei Contratti, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del suddetto codice, **pertanto in caso di subappalto tutti i subappaltatori dovranno rendere le dichiarazioni relative all'insussistenza delle cause di esclusione di cui al commi 1 e 5 lettere a)-b)-c)-d)-e)-f)-g)-h)-i)-l)- m) del suddetto articolo.** Si precisa altresì che tutte le dichiarazioni andranno rese esclusivamente in lingua italiana o in lingua straniera accompagnata da traduzione giurata.

FAQ 8: *"...si chiede di specificare il numero minimo di campagne topografiche previste, nel caso in cui non fosse possibile svolgerla in un'unica campagna..."*

RISPOSTA FAQ 8: Il rilievo topografico, come altresì indicato alla pag. 77 della relazione al Piano di Caratterizzazione, non può avvenire in unica campagna. Si specifica che il numero di campagne topografiche è strettamente correlato alle necessità operative.

Il RUP
F.to Dott. Geol. Alessia Filippone